



Ministero della Transizione Ecologica



## CONVENZIONE

### TRA

Il Ministero della Transizione Ecologica - Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) (nel seguito denominato “Ministero”), con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44, Codice Fiscale n. 97047140583, legalmente rappresentata dal dott. Giuseppe Lo Presti, Direttore Generale della Direzione USSRI, giusto D.P.C.M. 20 gennaio 2022;

### E

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dalla dott.ssa Maria Siclari, Direttore Generale di ISPRA, giusta nomina Delibera n.11/CA del 19 aprile 2022.

### PREMESSO CHE

1. la Legge 29 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii. che ha istituito il Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale e successive modificazioni;
2. il Decreto-legge 1° marzo 2021, n.22, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n.55 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, che dispone che il “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” è ridenominato “Ministero della transizione ecologica”;
3. con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 è stato approvato il “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 228 del 23 settembre 2021;
4. con l’articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”, è stato istituito l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)



a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;

5. con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/05/2010, n.123, è stato emanato il “Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)” e ISPRA è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che impartisce le direttive generali alle quali l'Istituto si attiene, nel perseguimento dei compiti istituzionali;
6. con Decreto 27 novembre 2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato approvato lo Statuto dell'ISPRA successivamente modificato con Deliberazioni n. 51/CA del 30/09/2019 e n. 62/CA del 27/01/2020;
7. con la Legge 28 giugno 2016, n 132 è stato istituito il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) del quale fanno parte l'ISPRA e le Agenzie per la protezione dell'ambiente delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
8. l'ISPRA svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, gestione dei rifiuti;
9. l'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero della Transizione Ecologica e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di *reporting*, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);
10. ai sensi dell'art. 1, comma 11, del DPCM 23 settembre 2021, n. 128, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, il Ministro si avvale per i compiti



istituzionali e le attività tecnico-scientifiche e di controllo ambientale di interesse nazionale, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

11. la Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) svolge, tra l'altro, le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti: prevenzione e contrasto dei danni ambientali ed adozione di programmi di sistema di indagine e di contrasto a ecomafie in tutto il territorio nazionale, ed azioni di prevenzione del danno nelle ipotesi in cui sia rilevata una minaccia imminente, monitorando, anche in collaborazione con ISPRA, le misure di prevenzione e messa in sicurezza predisposte dagli operatori;
12. la vigente Convenzione Triennale stipulata in data 21 aprile 2022 tra il Ministero e l'ISPRA dispone all'art 4, comma 1, che *"... Nel periodo di validità della presente Convenzione, "triennio 2022-2024", l'ISPRA provvede allo svolgimento delle funzioni e compiti istituzionali nell'ambito delle risorse disponibili in base agli appositi stanziamenti del Bilancio dello Stato, a titolo di contributo ordinario (per le funzioni di cui all'allegato A); a valere su altri finanziamenti previsti per legge e vincolati allo scopo (allegato B); a valere su risorse ulteriori (per le funzioni di cui all'allegato C), prioritariamente in conformità alle normative nazionali e comunitarie vigenti che disciplinano i compiti dell'ISPRA e in stretta coerenza con le Linee Prioritarie di Azione nel campo della protezione ambientale e della ricerca, indicate nel proprio Piano Triennale delle Attività approvato ai sensi del D.lgs. n. 218 del 2016 redatto in conformità alle Direttive Generali del Ministro sullo svolgimento delle funzioni e compiti dell'ISPRA ..."*;
13. la citata Convenzione Triennale all'art 7 indica gli "strumenti giuridici" utilizzabili dalle Parti ovvero la sottoscrizione di "a. Specifiche convenzioni esecutive, b. Accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990" nonché le categorie di costi ammissibili;
14. ISPRA, nell'ambito delle attività previste dalla Convenzione triennale, svolge funzioni di Monitoraggio e controlli ambientali, direttamente e attraverso il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Istituto, nonché a fronte di specifiche richieste del Ministero;
15. il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 21 dicembre 2021, n 542, recante la Direttiva generale concernente lo svolgimento delle funzioni e dei compiti in capo all'ISPRA per il triennio 2021-2023;



16. l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
17. l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
18. l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
19. la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", al comma 830 prevede che "Al fine di integrare le risorse a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza alle norme in materia ambientale di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022, da utilizzare per il finanziamento delle spese di funzionamento connesse all'attività di controllo ambientale degli organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartiscono le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."
20. l'articolo 318-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce il contenuto dell'attività finalizzata ad impartire le prescrizioni tecniche nella seguente formulazione "*... allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia*



*giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata ...” subordinando l'azione prescrittiva alla necessaria asseverazione tecnica che pertanto costituisce presupposto e parte integrante del processo finalizzato ad impartire la prescrizione;*

21. che il D.P.R. contenente disposizioni in materia di personale ispettivo per le funzioni di controllo del Sistema nazionale, previsto dall'art. 14 della l. n. 132/2016, non è stato ad oggi emanato;
22. la Direzione generale USSRI dispone sul capitolo 2111 PG 1 denominato “*Somme destinate al finanziamento delle attività di controllo ambientale degli organi di vigilanza che impartiscono le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”, Missione 18, Programma 19, Azione 2, CDR 13, dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle somme destinate alle finalità sopra descritte, per un ammontare pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022;
23. la Direzione generale USSRI intende dare attuazione alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, comma 830, trasferendo ad ISPRA la somma di 3 milioni di euro da ripartire tra le amministrazioni del SNPA preposte alla verifica dell'ottemperanza alle norme in materia ambientale;
24. le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal legislatore ad entrambe le Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente;
25. le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall'ANAC, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente Convenzione;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### ART. 1

#### (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

### ART. 2

#### (Oggetto)

1. La presente convenzione ha per oggetto l'attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234, comma 830, che dispone l'integrazione delle risorse a disposizione delle amministrazioni



preposte alla verifica dell'ottemperanza alle norme in materia ambientale di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, da utilizzare per il finanziamento delle spese di funzionamento connesse all'attività di controllo ambientale degli organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartiscono le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### ART. 3

#### (Compiti delle Parti)

1. Il Ministero trasferisce all'ISPRA - in un'unica soluzione - la somma di cui al capitolo 2111 PG 1 pari a 3 milioni di euro destinata alla finalità di cui all'art. 2 della presente Convenzione. Le somme che verranno trasferite sono da considerare Fuori Campo Iva ex art. 1 e 4 del D.P.R. 633/1972.
2. ISPRA nell'ambito del SNPA e tramite la stipula di apposita/e convenzione/i, provvede a ripartire la somma di cui al comma 1, tra le Agenzie Regionali e delle Province Autonome (ARPA/APPA) che nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno svolto nell'anno 2021 attività finalizzate ad impartire le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. Le parti convengono che la ripartizione delle somme di cui al comma 1 dovrà rispondere ai seguenti criteri:
  - a. le somme dovranno essere utilizzate per finanziare le spese di funzionamento connesse alle attività di controllo ambientale svolte con la finalità di impartire le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - b. la ripartizione avverrà su base proporzionale al numero di atti nell'anno 2021 finalizzati all'emanazione delle prescrizioni tecniche di cui al comma a) del presente articolo;
  - c. il riconoscimento di una quota fissa pari a € 10.000,00 connessa alle spese di funzionamento per il mantenimento delle competenze e delle organizzazioni interne alle agenzie per lo scopo di cui si tratta.

Sulla base dell'annuale rassegna degli atti emanati dalle Agenzie per l'anno 2021, si riporta, in prima applicazione, la ripartizione conseguente ai suddetti criteri. Tale ripartizione sarà confermata ovvero aggiornata, in sede di rendicontazione.



<b>Agenzia</b>	<b>Atti emanati nell'anno 2021</b>	<b>Ripartizione (k€)</b>
Basilicata	1	11
Valle d'Aosta	1	11
Bolzano	5	14
Sardegna	20	24
Abruzzo	31	32
Friuli VG	53	48
Molise	57	51
Trento	74	63
Calabria	100	81
Marche	112	90
Puglia	125	99
Liguria	140	110
Sicilia	154	120
Campania	155	120
Umbria	175	134
Toscana	247	186
Lazio	312	232
Veneto	401	295
Piemonte	525	383
Lombardia	536	391
Emilia-Romagna	699	507
<b>SNPA</b>	<b>3923</b>	<b>3000</b>

## ART. 4

(Spese)

Le somme saranno trasferite da ISPRA alle ARPA/APPA interessate a seguito di presentazione di apposita rendicontazione delle attività svolte.



Nella rendicontazione le ARPA/APPA interessate danno conto delle formalità (date, numeri di protocollo ovvero altri riferimenti documentali) associate all'emanazione degli atti.

#### ART. 5

(Responsabili delle parti)

1. Il Responsabile di Convenzione ISPRA è l'ing. Alfredo Pini
2. Il Responsabile di Convenzione del Ministero è il dott. Giuseppe Lo Presti.

#### ART. 6

(Durata e decorrenza)

1. Il presente atto ha durata annuale a decorrere dalla data di comunicazione, da parte del Ministero, dell'avvenuta registrazione dell'atto da parte dei competenti organi di controllo e, comunque, alla conclusione delle operazioni di trasferimento delle somme da ISPRA a tutte le Agenzie interessate.
2. A tal fine ISPRA comunica al Ministero l'avvenuto completamento del trasferimento dell'intero finanziamento di cui all'art. 3 della presente Convenzione.

#### ART. 7

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'*European Data Protection Board* (EDPB).

#### ART. 8

(Spese ed oneri fiscali)

1. Il presente atto sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazioni e integrazioni.



Ministero della Transizione Ecologica



2. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale da ISPRA (ex art. 15 DPR 642/72) a seguito di autorizzazione n. 40594/2019 dell'AdE - Direzione Regionale del Lazio"

ART. 9

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente atto, le Parti eleggono il proprio domicilio: l'ISPRA, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48, PEC [protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) e il Ministero, in Roma, Via Cristoforo Colombo, n.44 PEC [USSRI@Pec.Mite.Gov.it](mailto:USSRI@Pec.Mite.Gov.it).

ART. 10

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nel presente atto, troveranno applicazione i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

ART. 11

(Foro competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente atto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

*Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale per accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n. 241.*

Per il Ministero

Per ISPRA

.....

.....